

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14049 Anno 2011

Presidente: PAGANO FILIBERTO

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data Udiienza: 18/01/2011

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'avv.to Emilio Martino nell'interesse di Ligato Raffaele nato a Giugliano (NA) il 25.3.1948 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25.2.2010

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Giuseppe **Bronzini**.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Assise di appello di Napoli con sentenza del 25.2.2010 confermava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere del 1.2.2008 di condanna del Ligato Antonio alla pena dell'ergastolo ed a quelle accessorie indicate in sentenza per l'omicidio di Della Corte Giuseppe al fine di favorire l'organizzazione camorristica denominata "clan dei casalesi" e di imporre il predominio della stessa sul territorio, con le aggravanti dell'aver commesso il fatto per motivi abietti e futili, con premeditazione e in numero superiore a cinque persone. Si imputa al Ligato insieme all'Abbate di aver svolto nel detto omicidio il ruolo di mandanti ed istigatori.

Il 14 ottobre del 1983 veniva rinvenuta un'autovettura Golf ancora in fiamme con al suo interno il cadavere carbonizzato di Della Corte Giuseppe e, poco distante, una patente di guida intestata a Piccirillo Stefano. Si accertava che il Della Corte era stato ucciso da almeno 4 colpi di arma da fuoco. Nell'immediatezza dei fatti il delitto rimaneva insoluto, ma tempo dopo, a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, veniva aperto procedimento penale a carico di Abbate Antonio e Ligato Giuseppe. Il giudice di primo grado riteneva la responsabilità dell'Abbate che, concessa l'affenuante ex art. 8 L. n. 203/91, veniva condannato alla pena di anni 14 di

Corte di Cassazione

2

X



reclusione, e del Ligato che veniva condannato alla pena dell'ergastolo.

La Corte di assise di appello ha confermato la detta sentenza: nella motivazione si ricordano i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio delle chiamate di correttezza che implicano una triplice verifica: il controllo sull'attendibilità personale del dichiarante, sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese e su quella estrinseca. Si ricordava che le dichiarazioni a carico del Ligato provenivano dai collaboratori di giustizia Antonio Abbate, Augusto la Torre, Stefano Piccirillo e de relato Mario Sperlongano e Giuseppe Valente.

La sentenza impugnata riportava le dichiarazioni in relazione all'omicidio di cui è causa dell'Abbate (aderente al clan Bardellino dalla fine degli anni 70) del 22.11.2007, del La Torre del 13.6.2007, del Piccirillo dell'11.4.2007 e del Valente dell'11.4.2007 nonché dello Sperlongano del 28.3.2003 acquisito ex art. 512 c.p.p.: la Corte territoriale ricordava che il Ligato risultava condannato (come autore materiale) insieme all'Abbate per l'omicidio di Francesco Imposimato (appena 8 gg. dopo quello oggetto del presente procedimento) e che quindi appariva provato che il Ligato fosse stabilmente inserito nel clan camorristico di Pignataro legato a Bardellino. Alcuni collaboratori avevano riferito sull'organizzazione ed esecuzione del mandato omicidiario (Piccirillo-La Torre) ed altri su chi e perché il mandato era stato conferito (Abbate-La Torre), con un raccordo costituito dalle dichiarazioni di La Torre che aveva eseguito materialmente l'omicidio con il Piccirillo Stefano e il Pagliuca. Il mandato omicidiario emerge come connesso alla volontà di eliminare un soggetto che favoriva il clan dei

Corte di Cassazione



cutoliani ed alla scortesia recata all'Abbate in quanto un assicuratore era stato schiaffeggiato dal Della Corte alla presenza del padre dell'Abbate. Per la Corte territoriale non erano emersi motivi di astio da parte dell'Abbate nei confronti dell'imputato in quanto eventuali screzi tra le due famiglie sono successive alla collaborazione dello stesso. L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dell'Abbate sul motivo dell'omicidio è stata riscontrata dalle testimonianze dei testi Pisanelli e De Michele, periti assicurativi, che hanno confermato il diverbio intercorso alla presenza del padre dell'Abbate (che svolgeva un ruolo abusivo di mediatore tra danneggiato ed assicurazione) tra il Della Corte e un perito assicurativo. Appaiono credibili dal punto di vista estrinseco i racconti del Piccirillo e del La Torre concernenti le modalità del delitto, testi che hanno reso dichiarazioni convergenti che si integrano perfettamente. A pag. 12 si ricorda che l'Abbate si era recato con il Ligato dal La Torre per chiedergli di uccidere il Della Corte e che il La Torre aveva per tale omicidio ricevuto il consenso sia di quelli di Pignataro che dei bardelliniani (questi ultimi dovevano dare il loro assenso in quanto la vittima era di una zona controllata dal loro clan). Circa il mandato omicidiario le dichiarazioni del La Torre coincidono con quelle dell'Abbate, il primo ha ricostruito il colloquio con l'Abbate e il Ligato in cui soprattutto il secondo gli aveva parlato della necessità di uccidere il Della Corte e ha riferito di essersi recato il giorno dopo l'omicidio dal Ligato per dirgli di aver fatto il favore richiesto.

La Corte rilevava poi l'inconsistenza dell'alibi fornito per quei giorni dal Ligato già escluso in altri procedimenti, tanto più che il Ligato era solo un mandante. La Corte territoriale

Corte di Cassazione



confermava l'aggravante dei motivi abietti e futili stante le finalità emerse dell'omicidio, confermava l'esclusione delle attenuanti generiche stante la gravità del fatto e l'allarmante personalità dell'imputato già condannato per altro analogo omicidio e per il ruolo che era emerso nelle organizzazioni criminali di riferimento.

Ricorre l'imputato che allega la contraddittorietà e carenza motivazionale della sentenza impugnata.

Aveva errato la Corte territoriale nel considerare attendibili le dichiarazioni rese dai collaboratori Abbate e La Torre sulle quali si fondava la sentenza di condanna. La Corte riportava esclusivamente le dichiarazioni rese dai due collaboratori durante il giudizio di primo grado, ma non quelle rese nella fase delle indagini preliminari e acquisite agli atti attraverso il meccanismo delle contestazioni.

Le dichiarazioni rese dall'Abbate contrastano, circa il mandato conferito a La Torre dallo stesso Abbate, con quanto sostenuto nella stessa sentenza in cui si sostiene che il cartello predominante all'epoca non consentiva ad un gruppo alleato di agire direttamente sul territorio di altri.

Le ragioni dell'omicidio erano state ricostruite in realtà diversamente dai due collaboratori, mentre Abbate aveva parlato di un calcio ad un perito alla presenza del padre dell'Abbate e quindi di un motivo estraneo agli interessi del clan. La Torre aveva deposto nel senso che la ragione del delitto era nel legame tra la vittima ed i cutoliani cui il primo forniva delle armi, il luogo ove sarebbe avvenuto l'episodio dello schiaffo era stato indicato diversamente dai due collaboratori di giustizia. Nelle dichiarazioni rese dal Piccirillo compare una terza causale e cioè che la vittima non era

2
8
Corte di Cassazione



gradito ai clan radicati in Mondragone. Solo nel 2003 il La Torre aveva parlato di aver ricevuto il mandato ad uccidere dal Ligato e dall'Abbate mentre inizialmente si era riferito al solo Abbate, modificando l'originaria versione per allinearsi a quanto dichiarato dall'Abbate.

Pertanto le dichiarazioni rese dai testi chiave collaboratori di giustizia non erano costanti e divergevano tra di loro. Si era trascurato di vagliare l'esistenza effettiva di rancori tra l'imputato e l'Abbate e l'alibi del Ligato.

Con il secondo motivo si rileva la totale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, in ordine alla premeditazione e a quella del numero delle persone.

Mancava una congrua motivazione circa la delegazione delle attenuanti generiche che non possono essere escluse solo per l'esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda il primo motivo, va ricordato con riferimento al vizio di motivazione che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato

Corte di Cassazione



argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6[^] 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Ora la motivazione della Corte territoriale appare congrua e immune da vizi logici: la Corte di appello, nel ricostruire le causali dell'omicidio, ha rilevato che le stesse erano di duplice natura, da un lato lo sgarbo nei confronti del padre dell'Abbate, riscontrato dalle dichiarazioni rese da due testimoni oculari del fatto, dall'altro lato esigenze connesse alle rivalità tra clan ed in particolare la volontà di eliminare un soggetto che favoriva il gruppo dei cutollani. Pertanto il dedotto contrasto tra causali del delitto non sussiste; così come a pag. 12 della motivazione si spiega come per l'omicidio fu acquisito un lasciapassare sia da parte del gruppo di Pignataro sia del "bardelliniani" essendosi l'Abbate e il Ligato recati prima ad incontrare il Bardellino e successivamente avendo richiesto l'intervento del La

h

q

Corte di Cassazione



Torre. I punti richiamati nel ricorso sono stati quindi dettagliatamente esaminati nella sentenza impugnata. Anche la pretesa esistenza di rancori tra l'Abbate e il Ligato è stata esclusa in sentenza relativamente al periodo in cui iniziò la collaborazione del primo. Le censure sul mancato esame dell'alibi sono del tutto generiche, tenuto anche conto del fatto che il Ligato risponde come mandante ed ispiratore, non come autore materiale. Nel complesso pertanto la motivazione appare persuasiva e mostra l'intrecciarsi convergente delle dichiarazioni rese dai testi sia in ordine alle ragioni dell'omicidio, sia relativamente alle sue dinamiche materiali; si valuta la credibilità di dette dichiarazioni e si registra la mancanza di contraddizioni di un qualche significato nei resoconti dei fatti, tenuto anche conto del fatto che si tratta di un omicidio del 1983. Le censure appaiono di mero fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate nei precedenti gradi del giudizio.

Per quanto riguarda il secondo motivo l'elemento della premeditazione emerge nettamente dalla ricostruzione dei fatti; il delitto fu commissionato con cura e il ricorrente insieme all'Abbate studiarono attentamente anche gli equilibri tra clan della zona per renderlo concretamente possibile e per individuare chi investire del ruolo di esecutore materiale. I motivi del detto omicidio sono stati giudicati come "abietti o futili" in quanto si intendeva eliminare un "amico dei cutollani" e una persona reo di uno sgarbo all'Abbate", anzi al padre di questi. La motivazione per cui tale gesto dimostra un atteggiamento di totale contrapposizione con le regole di convivenza civile appare congrua e logicamente coerente (l'allegazione di una pretesa non conoscenza da parte del

Corte di Cassazione



Ligato delle ragioni dell'omicidio ed in particolare dello "sgarbo all'Abbate appare non credibile e di natura strettamente fattuale); mentre le censure sono di merito e già esaminate dai giudici delle precedenti fasi del giudizio; così come del tutto generica è la doglianza sull'aggravante del numero delle persone emergendo univocamente che almeno 5 persone, tra esecutori e mandanti, concorsero nell'omicidio.

Le attenuanti generiche sono state negate stante l'elevatissima pericolosità sociale del ricorrente, già gravato da numerosi precedenti penali tra i quali una condanna per omicidio commesso nello stesso periodo di quello di cui è processo. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e già esaminate dai giudici di appello.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ^{e della somma} ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.1.2011

Corte di Cassazione